



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 157 del reg.	Oggetto: GRUPPO ALPINI TUFO DI CARSOLI CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ANNO 2023
Data 19/12/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 16:50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore		X
Callipo	Salvatore	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**GRUPPO ALPINI TUFO DI CARSOLI CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ANNO 2023**";

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà. 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

**GRUPPO ALPINI TUFO DI CARSOLI
CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DELL'ANNO 2023**

IL PROPONENTE

Richiamato lo statuto comunale vigente e in particolare l'art. 5 rubricato "Finalità" secondo cui "1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale per l'affermazione dei diritti e dei valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi. A tale scopo favorisce tutte le iniziative ritenute idonee, comprese quelle atte, a creare condizioni di base per la vita e lo sviluppo dello sport e delle attività ricreative e turistiche...4. Favorisce tutte le iniziative tese a salvaguardare la integrità e salubrità dell'ambiente, il verde e d il paesaggio... 5. Riconosce e difende i valori positivi delle tradizioni locali e delle specificità storiche e si propone di favorire le iniziative volte al loro studio ed alla loro conoscenza";

Richiamato altresì l'art. 30 dello statuto comunale che, in attuazione del principio di sussidiarietà, stabilisce che le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 1 del "Regolamento per la concessione del patrocinio e di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni, organismi, enti pubblici e privati" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 in data 23.11.2015 e s.m.i., il Comune di Carsoli valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale e come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del summenzionato regolamento, il patrocinio è un riconoscimento simbolico con il quale l'amministrazione comunale accorda il proprio supporto a manifestazioni, iniziative, progetti, senza l'assunzione di alcun onere economico, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando previste da leggi o regolamenti;

Che ai sensi del comma 2 del citato articolo 3 il patrocinio è concesso con deliberazione di Giunta Comunale alle iniziative e manifestazioni, anche organizzate al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti di significativo interesse per la comunità;

Visto l'art. 4 del predetto Regolamento disciplinante la concessione di contributi economici laddove, al comma 1, prevede che, per accedere ai contributi stessi, la presentazione di apposita istanza compilata sulla base del modello B, allegato al regolamento;

Vista la nota acquisita al prot. n° 10582 dell'11.12.2023 con la quale il Presidente del Gruppo Alpini di Tufo di Carsoli, con sede in Via Della Vittoria, C.F. 90022330667, ha richiesto il patrocinio del Comune nonché un contributo economico a sostegno delle spese necessarie alla riqualificazione del monumento ai caduti, con potatura e sistemazione tettoia, sede del Gruppo stesso;

Preso atto che le spese previste per il predetto intervento ammontano a circa € 2.200,00

Preso atto degli encomiabili scopi perseguiti dalla predetta associazione nonché dell'importanza della predetta iniziativa programmata che porterà un miglioramento nel decoro urbano della Frazione oltre a dimostrare rispetto per i caduti in onore dei quali il monumento è dedicato;

Rilevato, alla luce di quanto sopra, di poter accogliere la richiesta di patrocinio nonché quella di contributo economico, attraverso la concessione di un contributo di € 2.000,00 a sostegno delle spese necessarie alla realizzazione dell'iniziativa programmata e su descritta;

Dato atto:

- che le attività finanziate con il predetto contributo si configurano, ai sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'ente, quali attività di promozione turistico-ambientale del territorio, esercitate da soggetti privati e rappresentanti una delle modalità alternative di erogazione del servizio pubblico;
- che detto contributo è destinato ad iniziativa che, nel quadro dei valori tutelati dallo statuto comunale, l'amministrazione reputa meritevole di sostegno economico in base al principio di sussidiarietà;
- che detto contributo non ha lo scopo di incrementare la notorietà e l'immagine dell'Ente presso il pubblico e non si configura, quindi, come sponsorizzazione, essendo totalmente privi di ogni requisito di obbligazione commerciale corrispettiva, rispondendo ad esigenze connesse con la promozione e la tutela del territorio, nell'ambito delle prerogative proprie dell'ente locale rappresentativo della comunità (Cfr. sul punto Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia/226/2013/PAR secondo cui *"I Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini"* e parere n. 89/2013 della stessa sezione in cui si chiarisce che *"restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale"*);

Richiamato l'art. 13 del D.lgs. 267/2000 secondo cui "1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Ritenuto di precisare, ai sensi del vigente regolamento in materia di contributi:

- che l'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione di relazione sull'attività svolta e di rendiconto delle spese sostenute corredato della relativa documentazione fiscale;
- che il contributo verrà erogato per l'intero importo se le uscite totali preventivate verranno interamente sostenute e rendicontate, ovvero in misura proporzionale alle uscite realmente sostenute e, comunque, nella misura massima del contributo concesso;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il T.U.E.L.

PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, patrocinare l'iniziativa "Riqualificazione del monumento ai caduti, con potatura e sistemazione tettoia, sede del Gruppo Alpini di Tufo di Carsoli" organizzata dal Gruppo Alpini di Tufo di Carsoli, con sede in Via Della Vittoria, C.F. 90022330667;

Dare atto che, nel rispetto del comma 3, art. 3 del "Regolamento per la concessione del patrocinio e di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad associazioni, organismi, enti pubblici e privati", tutto il materiale promozionale prodotto in merito dovrà recare la dicitura "con il patrocinio del Comune di Carsoli" e riprodurre lo stemma comunale;

Concedere, ai sensi dell'art. 4 del su riportato regolamento, un contributo economico di € 2.000,00 a sostegno delle spese necessarie all'organizzazione della menzionata iniziativa, dando atto che le risorse necessarie sono disponibili alla missione 6, programma 1 titolo I, macroaggregato 4 del bilancio 2023;


Dare mandato al Responsabile dei S. Generali per gli ulteriori adempimenti connessi al presente atto;

Dare atto che la liquidazione del contributo è subordinata alla realizzazione dell'iniziativa patrocinata e finanziata e all'acquisizione della relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute corredato della relativa documentazione fiscale;

Rinviare al Responsabile dei Servizi Generali gli adempimenti conseguenti al presente atto, compreso il relativo impegno di spesa;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma T.U., approvato con D. Lgs. n° 267/2000.

IL PROPONENTE



PARERI ART. 49 T.U

IN ORDINE alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**
Proposta elaborata il 19.12.2023

IN ORDINE alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
Dott.sa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio
Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 241 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 09.01.2024

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
